



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE		DATA
N.28	Oggetto:	03/04/2023
CANCELLAZIONE D'UFFICIO DI SOCIETÀ' DICHIARATE FALLITE PRIMA DEL 16.7.2006 CON PROCEDURA CONCURSUALE CHIUSA PRIMA O SUCCESSIVAMENTE AL 16.7.2006, PER I MOTIVI DI CUI ALL'ART. 118 N. 3 E N. 4 LEGGE FALLIMENTARE.		

IL CONSERVATORE

CONSIDERATO che il DPR 247/2004, che disciplina la cancellazione dal Registro Imprese delle imprese non più operative, non prevede, tra le tipologie di cancellazione d'ufficio, la fattispecie della cancellazione di società dichiarate fallite prima del 16.7.2006 (entrata in vigore d.lgs. 5/2006 – riforma legge fallimentare) e nei cui confronti la procedura concorsuale si sia chiusa prima o successivamente al 16.7.2006, per i motivi di cui all'art. 118 n. 3 e n. 4 legge fallimentare (di seguito L.F.);

RILEVATO che, ai sensi dell'art.118 comma 2 L.F., quando il fallimento si chiude per ripartizione finale dell'attivo (n.3) ovvero per mancanza dell'attivo (n.4), il curatore del fallimento richiede la cancellazione della società dal registro imprese;

RILEVATO che tale disposizione è stata introdotta a seguito della riforma di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 come successivamente modificata dal d.lgs 12 Settembre 2007, n. 169;

RILEVATO che la citata norma mira ad eliminare dal mondo giuridico un'entità soggettiva priva di qualsiasi interesse meritevole di tutela una volta che i creditori abbiano ottenuto la massima soddisfazione possibile e che nulla prevede espressamente in ordine ai fallimenti aperti e chiusi prima del 16.7.2006 ovvero aperti prima del 16.7.2006 e chiusi successivamente;

RAVVISATA la necessità di procedere ad un costante aggiornamento della banca dati al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute, rimediando alla persistente inerzia degli interessati;

VISTO il D.L. 16/7/2020, n. 40, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito nella Legge 11/9/2020, n. 120, in particolare l'art. 40, rubricato "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi";

PRESO ATTO delle indicazioni operative condivise con il Giudice del Registro delle imprese di Venezia Rovigo, per effetto delle quali, alla luce delle disposizioni contenute nel richiamato art. 40 <<...ogni altra iscrizione o cancellazione di ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte è disposta con determinazione del Conservatore>>;

RITENUTO, pertanto, necessario per il proseguimento delle finalità proprie del registro delle imprese procedere alla cancellazione delle imprese che risultano tuttora iscritte, il cui fallimento sia stato dichiarato prima del 16.7.2006 e chiuso prima o dopo tale data per i motivi di cui all'art. 118 n. 3 e n. 4 L.F.;

CONSIDERATO, tuttavia, che si deve individuare il soggetto legittimato ad eseguire la cancellazione richiesta;

OSSERVATO che la cancellazione in questione non è riconducibile alla cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c. e 17 d.p.r. 581/1995 in quanto la cancellazione d'ufficio di competenza del Giudice del Registro ha ad oggetto un'iscrizione "avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge" e determina la rimozione dell'iscrizione stessa con efficacia ex tunc; mentre, viceversa, la cancellazione prevista dall'art. 118 L.F., che ha come presupposto la chiusura del fallimento per determinati motivi, si traduce in un'iscrizione e produce l'estinzione ex nunc della società;

CONSIDERATO, altresì, che la cancellazione in oggetto non può essere ricondotta neppure all'iscrizione d'ufficio prevista dall'art. 2190 c.c. e 16 d.p.r. 581/1995 in quanto non ha la funzione di rimediare all'omissione di un impulso di parte rimasto inadempito. Il fallito, infatti, una volta chiuso il fallimento, non ha il dovere di chiedere la cancellazione della società, compito lasciato nella attuale disciplina concorsuale, al curatore seppure cessato dalla carica (ipotesi di c.d. ultrattività dell'ufficio) e, pertanto, nei suoi confronti è predicabile un dovere che se inadempito legittima l'attivazione della procedura di cui all'art. 2190 c.c.;

RILEVATO, tuttavia, che la disciplina previgente non affidava al curatore il compito di chiedere la cancellazione della società dal registro e che, quindi, per i procedimenti aperti prima del 16.7.2006 – escluso il debitore, il curatore ed il giudice del registro – si deve individuare il soggetto legittimato ad eseguire la cancellazione richiesta, considerato che la cancellazione in oggetto ha la funzione di rimuovere, in via amministrativa, posizioni la cui permanenza nel registro delle imprese non trova più giustificazione in una sottostante situazione giuridica sostanziale, in quanto il caso di ripartizione finale dell'attivo oppure di mancanza di attivo (art. 118 n.3 e 4 L.F.) non solo non ha senso che la procedura concorsuale rimanga aperta, ma inoltre non ha più senso che la società rimanga in vita;

OSSERVATO, ancora, che il regime ordinario di funzionamento del registro delle imprese prevede, tranne casi eccezionali tipizzati dal legislatore, che alle iscrizioni provvede l'Ufficio del registro delle imprese, riservando l'intervento del giudice ad un eventuale ricorso avverso il rifiuto dell'iscrizione ai sensi dell'art. 2189, comma 3, c.c.;

Rilevato che tutte le posizioni risultano sprovviste di un domicilio digitale valido e attivo iscritto al Registro Imprese;

RICHIAMATA la determinazione del Conservatore del registro delle imprese n. 10 del 25/02/2022, con la quale sono stati definiti i criteri direttivi per la gestione delle procedure di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese e di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale, nonché le modalità di comunicazione alle imprese interessate dell'avvio del procedimento, e/o di qualsiasi altro atto di natura infra procedimentale, ivi compreso il provvedimento finale;

TENUTO CONTO che tali modalità prevedono la pubblicazione all'albo online camerale della determinazione del Conservatore di avvio del procedimento, dei relativi elenchi delle posizioni interessate, per almeno 30 giorni o termine superiore previsto dalla normativa di riferimento, nonché la pubblicazione nel sito internet camerale dei documenti di cui al punto precedente, per la medesima durata, e, infine, l'apertura di un protocollo d'ufficio sulla posizione delle imprese interessate, per l'iscrizione dell'avvio del procedimento;

RITENUTO pertanto di disporre, per il procedimento di cancellazione d'ufficio delle società fallite di cui all'allegato A, le comunicazioni previste dalla legge - sia in ordine all'avvio del procedimento che al provvedimento finale - anziché nelle forma della raccomandata A/R, nelle forme sostitutive della pubblicazione all'albo online camerale, così come declinate nel dispositivo del presente provvedimento, attesa comunque, a formalità avvenuta, la possibilità di azionare, da parte dei soggetti interessati, la procedura di cancellazione d'ufficio (ex art. 2191 c.c.),

RITENUTO, pertanto, che per i fallimenti dichiarati prima del 16.7.2006 e chiusi prima o dopo quella data per le ragioni di cui all'art. 118 n. 3 e 4 L.F., la cancellazione non possa che essere disposta d'ufficio dal Conservatore del Registro;

ESAMINATE le schede istruttorie predisposte ai fini di accertare che le date di dichiarazione della procedura fallimentare, delle società di cui all'allegato A, siano tutte antecedenti la data del 16/07/2006, e che i casi della chiusura della procedura fallimentare rientrino in quelli previsti dall'art. 118, punti 3) e 4), della legge fallimentare,

DETERMINA

1. l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione delle società elencate nell'allegato A in quanto dichiarate fallite prima del 16.7.2006 e nei cui confronti la procedura concorsuale si sia chiusa prima o successivamente al 16.7.2006, per i motivi di cui all'art. 118 n. 3 e n. 4 L.F.; (all. 1)
2. che le notifiche della comunicazione di avvio del procedimento vengano effettuate mediante pubblicazione della lettera di avvio del procedimento e dell'elenco delle imprese individuali destinatarie del presente provvedimento, per 30 (trenta) giorni consecutivi, nell'albo camerale informatico e nella sezione Documenti della pagina "Conoscere il Registro Imprese/REA/Albo Artigiani/Cancellazioni d'ufficio"; (all. 2)
3. che la data di avvio del procedimento coincida, per le imprese sprovviste di indirizzo di posta elettronica certificata, con quella di pubblicazione di cui al p. 2.;
4. di assegnare un termine ulteriore di 15 (quindici) giorni, dopo la scadenza della pubblicazione, per il deposito di eventuali memorie finalizzate al mantenimento dell'iscrizione;
5. di provvedere all'apertura di un protocollo d'ufficio sulla posizione delle imprese interessate, per l'iscrizione dell'avvio del procedimento;
6. di cancellare dal Registro delle Imprese le imprese che non forniscano elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività trascorso il termine di 45 giorni dalla pubblicazione di cui al punto 2;
7. di procedere, nelle more dell'implementazione delle procedure automatizzate attraverso Comunicazione Unica d'ufficio di cui al comma 8 dell'art. 40 del DL 76/2020, a trasmettere a mezzo PEC agli enti coinvolti (Agenzia Entrate, INPS, INAIL) l'elenco delle imprese cancellate dal Registro Imprese per quanto di rispettiva competenza;

8. di comunicare all'Ufficio Diritto Annuale l'elenco delle società cancellate per gli adempimenti conseguenti.

Approvato da
dott. Giorgio Porzionato
Dirigente Area 4 Registro Imprese e
Semplificazione amministrativa

IL CONSERVATORE R.I.
dott. Giacomo de Stefani
Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

Allegato A - DPR 247/2004 ART. 2

N.	N.REA	DENOMINAZIONE	DATA APERTURA FALLIMENTO	DATA CHIUSURA FALLIMENTO
1	RO-130908	VITTORIA S.R.L.	18/06/2003	15/05/2020
2	VE-131336	PAVAN G. F. S.A.S. DI PAVAN GIUSEPPE & C.	15/05/1995	12/04/2013
3	VE-146572	PISANI - S.R.L.	05/11/2004	27/04/2020
4	VE-176594	ISTITUTO GENAS DI COLAUTTI MARIA TERESA & C. - S.A.S.	30/05/1991	08/06/2018
5	VE-189811	CENEDESE SAN MARCO - MURANO GLASS - S.R.L.	14/02/1991	16/07/2012
6	VE-201226	IMPRESA COSTRUZIONI MESTRINE S.R.L. - CON SIGLA - I.C.M. S.R.L.	23/11/1989	20/09/2017
7	VE-210629	SINTESI SRL	31/03/2006	22/12/2017
8	VE-241602	DORIC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	01/07/2005	09/03/2018
9	VE-278184	SUOLIFICIO FAC S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE -	05/11/2004	13/01/2023
10	VE-284509	LENNY & BRANDO S.R.L.	09/06/1999	21/01/2009
11	VE-287106	A. S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	14/03/2005	14/04/2022
12	VE-314431	TRE-M S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	27/05/2005	11/05/2018